



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
I.O.

CIRCOLARE N. 8 DEL 20/03/2015

Oggetto: Articolo 2 *bis* del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Incremento del 10% del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984. Anno 2015.

In applicazione dell'articolo 2 *bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà, è stata disposta la proroga dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per l'anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario.

Per l'annualità 2015, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni, l'INPS è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, in favore dei lavoratori destinatari, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all'uopo stanziato.

Ai sensi della medesima norma di cui all'art. 2 *bis* del decreto-legge n. 192/2014, convertito in legge n. 11/2015, ai fini dell'accesso al beneficio dell'incremento del trattamento, le risorse innanzi indicate, pari a 50 milioni di euro, sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell'anno 2014. L'INPS terrà conto dell'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà allegati ai decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Gli oneri innanzi citati per la quota indicata pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l'INPS è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi al fine di garantire l'erogazione del beneficio nell'ambito dei predetti limiti e a controllare i flussi di spesa relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a carico delle risorse finanziarie stanziare, dandone riscontro ogni mese al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, raggiunta la spesa dell'80% delle risorse stanziare, l'INPS dovrà effettuare apposita comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i provvedimenti conseguenti.

In ogni caso, l'INPS dovrà interrompere le erogazioni al raggiungimento del limite di spesa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Menziani)

